


Comune di Isola di Capo Rizzuto
Provincia di Crotone



REGOLAMENTO COMUNALE

**IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA'
E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

**APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE
N° 7/12 del 15.07.2003**

CAPO 1

Norme generali

ARTICOLO I

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'effettuazione sul territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, che trovano applicazione in tutti i casi e le fattispecie non disciplinati diversamente dal presente regolamento, di seguito denominato "Regolamento", ivi compresa l'applicazione di sanzioni, interessi ed altri oneri.

2. Nel Regolamento per "imposta", per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni. Per "decreto" si intende il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO II

Presupposto dell'imposta

1. Costituisce presupposto dell'imposta, la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche (diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo 5 del Regolamento) in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o in luoghi diversi, ma che comunque da essi sia percepibile il messaggio.

2. Ai fini dell'imposta si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ARTICOLO III

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, le frazioni di metro quadro successive oltre il primo metro quadro si arrotondano al mezzo metro quadrato.

3. Non si ha applicazione dell'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata sulla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. Sono considerati, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario, i festoni di bandierine e simili collegati in connessione tra loro.

7. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

8. Qualora la pubblicità di cui agli articoli XII e XIII del Regolamento venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ARTICOLO IV

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. Il soggetto passivo principale ha il diritto di rivalsa su colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Il comma 1 viene derogato solo nel caso in cui esistano dei contratti tra l'amministrazione comunale e società adibite alla fornitura ed installazione di impianti pubblicitari che dispongano diversamente.

ARTICOLO V

Classificazione del Comune

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso (dati Istat), il Comune risulta appartenente alla Classe IV, cioè con numero di abitanti compresi tra i 10.000 e i 30.000.

ARTICOLO VI

Classificazione del territorio

1. Il Comune si riserva la facoltà di suddividere il proprio territorio in relazione alla sua importanza in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

2. Alla categoria speciale viene applicata una maggiorazione massima prevista del 150% rispetto alla tariffa prevista per la categoria normale.

3. Nel Piano generale degli impianti potranno essere elencate le zone rientranti nella "categoria speciale", fermo restando che la superficie complessiva di tale zona non può superare il 35% di quella del centro abitato; e che la superficie degli impianti destinati nella "categoria speciale" non potrà essere superiore al 50% della superficie complessiva.

CAPO 2

Dichiarazione, pagamento e accertamento

ARTICOLO VII

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo IV è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione.

2. Il Comune mette a disposizione dell'utente apposito modello, nel quale deve essere indicata anche la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. A seguito dell'autorizzazione l'utente dovrà apporre in maniera visibile sul mezzo pubblicitario utilizzato un apposito contrassegno metallico, posto in posizione facilmente accessibile sul quale devono essere riportati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

3. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

4. La variazione di uno dei dati sopra indicati ne comporta l'obbligo di evidenziarlo nel contrassegno identificativo.

5. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione che comportino la modificazione dell'imposizione.

6. Nel caso non ci siano, per gli anni successivi, elementi modificativi che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta, la dichiarazione presentata in precedenza si intende prorogata anche per l'anno successivo a seguito del pagamento della relativa imposta entro il termine fissato annualmente dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, semprechè non venga presentata denuncia di cessazione nel medesimo termine.

7. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli XII, XIII e XIV si considera effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ARTICOLO VIII

Pagamento dell'imposta

1. Ai fini del pagamento dell'imposta si applica una distinzione tra la pubblicità di durata inferiore all'anno e quella di durata annuale.

2. L'imposta sulla pubblicità di durata inferiore all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione, all'atto della presentazione della dichiarazione.

3. Per la pubblicità annuale l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il termine fissato dalle disposizioni vigenti di legge o regolamentari, e può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate solo nel caso in cui l'importo complessivo sia superiore a € 1.549,37. Per il pagamento è utilizzato un modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale. Per quanto riguarda le specifiche fattispecie si rimanda al successivo Capo 3.

5. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento effettuato secondo le vigenti disposizioni in materia di Euro.

6. La Giunta comunale, conformemente agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, disciplina le modalità di riscossione, in funzione delle forme di gestione prescelte.

7. Negli anni successivi a quello della dichiarazione l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Nei casi previsti dall'articolo XXI il Comune può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni di carattere non commerciale.

8. Nei casi previsti dall'articolo XX il comune può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni di carattere non commerciale.

ARTICOLO IX

Accertamento e riscossione coattiva

1. Entro il termine decadenziale fissato dalle vigenti disposizioni di legge il comune può procedere a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di per il pagamento.

3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:

- l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;

- il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;

- il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli articoli 18, 19, 20 e 21 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, il comune può deliberare che gli avvisi siano sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

5. Nel caso che il contribuente non assolve all'obbligo di pagare quanto richiesto nell'avviso di accertamento, si procede a riscossione coattiva con applicazione dei relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie).

6. Il titolare del mezzo pubblicitario attraverso cui viene diffuso il messaggio pubblicitario è tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

7. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

ARTICOLO X

Rimborsi

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO XI

Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta il Comune nomina un funzionario responsabile al quale sono attribuite la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

CAPO 3

Le diverse forme di pubblicità

ARTICOLO XII

La pubblicità ordinaria

1. Per pubblicità ordinaria si intende quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli.

2. Per tutte le forme pubblicitarie previste nel precedente comma che abbiano una durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad 1/10 di quella prevista.

3. Per la pubblicità effettuata anche in forma diretta, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva dell'impianto secondo quanto previsto dalla tariffa per la pubblicità ordinaria.

4. Per la pubblicità prevista da questo articolo si applica un'imposta maggiorata del 50% per le superfici comprese tra 5,5 e 8,5 metri quadrati; e una maggiorazione del 100% per le superfici superiori a 8,5 metri quadrati.

ARTICOLO XIII

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di vetture e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura prevista dal precedente articolo.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la propria sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio con i veicoli dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, ha in dotazione detti veicoli.

4. La tariffa che viene applicata in questo caso è in funzione della portata del veicolo, essa viene raddoppiata nel caso di veicoli circolanti con rimorchio.

5. Per quanto riguarda i veicoli indicati nel precedente comma 3, non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta del personale autorizzato.

ARTICOLO XIV

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di lampadine, diodi luminosi e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o simile, si applica l'imposta per anno solare in funzione della superficie, indipendentemente dal numero dei messaggi.

2. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a 1/10 di quella prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata in conto proprio dall'impresa si applica una riduzione del 50% della tariffa.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni e simili, si applica l'imposta ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione.

5. Se la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore ai 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista dal Regolamento.

ARTICOLO XV

Pubblicità varia

1. La quarta ed ultima forma di pubblicità prevista dal decreto individua le diverse fattispecie di pubblicità non previste nei tre precedenti articoli.

2. Per la pubblicità effettuata con striscioni, o altri mezzi simili che attraversano piazze o strade la tariffa dell'imposta è quella prevista per la pubblicità ordinaria per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli pertanto è limitata al periodo della durata della stessa.

3. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini e simili effettuata nel territorio del Comune è dovuta un'imposta per ogni giorno o frazione.

4. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili si applica l'imposta pari alla metà della tariffa di quella prevista dal comma precedente.

5. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini e di altro materiale pubblicitario simile, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, per ciascuna persona impiegata.

6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi sonori e simili, la tariffa applicata è giornaliera per ciascun apparecchio emittente. In ogni caso tale forma di pubblicità non deve violare le disposizioni contenute dal nuovo codice della strada in materia di orario e di limiti massimi di esposizione al rumore.

CAPO 4

Riduzioni ed esenzioni di imposta

ARTICOLO XVI

Riduzioni dell'imposta

1. E' prevista la riduzione al 50% dell'imposta, nei casi in cui la pubblicità ha finalità di carattere sociale, esposti nei seguenti commi.

2. Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, partiti politici, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro (sono esclusi dalla riduzione gli spazi pubblicitari nell'ambito degli stadi delle società di calcio Ris.Min. Dipartimento delle Entrate n. 288 del 30/12/95).

3. Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, culturali e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.

4. Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

5. La presenza, sotto qualsiasi forma, di pubblicità che non rientri in quella prevista nei commi precedenti (es: sponsor commerciali) non dà luogo alle riduzioni previste da questo articolo.

ARTICOLO XVII

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità effettuata all'interno dei locali adibiti alla vendita o alla prestazione di servizi, qualora essa si riferisca all'attività esercitata negli stessi;

b) la pubblicità realizzata mediante avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali ad eccezione delle insegne, e che non superino la superficie di mezzo metro quadrato; avvisi riguardanti la locazione e la compravendita di immobili sui quali risultano affissi, sempre che la superficie non superi un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata, interna od esterna, sulle facciate dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) pubblicità, escluse le insegne, riguardante i giornali e le pubblicazioni periodiche se esposta sulle superfici esterne dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

g) le insegne, cartelli e simili che hanno esclusiva funzione segnaletica, come i segnali turistici, sempre che risultino conformi per caratteristiche e modalità di installazione alle norme dettate dal Codice della strada;

h) la propaganda elettorale, quella turistica generica esposta all'interno o sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico, in quanto estranea all'oggetto dell'imposta; in ogni caso per quanto riguarda la propaganda elettorale essa non può violare i vincoli stabiliti dalla specifica normativa.

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per legge (targhe bifacciali dei valori bollati, notai, ambulatori medici, tabelle perimetrali di riserve di caccia) sempre che le dimensioni del mezzo usato non superino il mezzo metro quadrato.

CAPO 5

Il diritto sulle pubbliche affissioni

ARTICOLO XVIII

Il servizio delle pubbliche affissioni

1. E' istituito nel Comune il servizio delle pubbliche affissioni, il quale ha lo scopo di garantire l'affissione da parte del Comune, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o nell'ambito di attività economiche. Tali affissioni devono avvenire negli spazi e nelle modalità previste dai successivi articoli e dal piano generale degli impianti.

2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è indicata nel Piano generale degli impianti, ed è stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti, e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

ARTICOLO XIX

Il diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il diritto è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato ed è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

2. Il diritto è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del Decreto, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

3. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

4. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

ARTICOLO XX

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nei casi che non rientrano nell'esenzione prevista dal successivo articolo;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, culturali, sportive e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari;

f) tali riduzioni non si applicano se si presenta la fattispecie prevista dal comma 5 dell'articolo XVI.

ARTICOLO XXI

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti riguardanti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

3. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente

ARTICOLO XXII

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Il Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Il richiedente l'affissione deve compilare un modello, messo a disposizione dell'utente presso l'ufficio Tributi del Comune, o anche, se esistente, del concessionario, nel quale deve indicare oltre ai dati del soggetto che ne fa richiesta, e del soggetto beneficiario, anche le caratteristiche dei manifesti che intende far affiggere: quantità, dimensione, durata dell'affissione, eventuale riduzione della tariffa applicabile. A seguito di tale richiesta, debitamente firmata e sottoscritta, l'ufficio comunale rilascia ricevuta dell'incarico ricevuto.

3. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, la quale deve essere annotata su un registro cronologico.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui la stessa risulta completata.

5. Il ritardo, dell'effettuazione del servizio, dovuto a maltempo si considera causa di forza maggiore.

6. Nel caso che il ritardo per l'espletamento del servizio sia superiore a 10 giorni, dal giorno della richiesta, il Comune provvede a dare comunicazione scritta al committente.

7. In caso di mancanza di spazi disponibili si applica la disposizione prevista dal comma precedente.

8. Il committente può annullare la commissione, senza alcun onere, se ricorrono i casi previsti dai precedenti commi 6 e 7. Il Comune provvede al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

9. Negli altri casi il committente ha la facoltà di annullare la commissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

10. Il Comune assume l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o deteriorati, mantenendo nel frattempo a disposizione del committente i relativi spazi.

11. Per le affissioni di contenuto commerciale richieste con urgenza, nel giorno in cui è stato consegnato il materiale o nei due successivi, si applica una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono a disposizione degli utenti, per la pubblica consultazione: le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, il registro cronologico delle commissioni.

CAPO 6

Il regime sanzionatorio

ARTICOLO XXIII

Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. VII del Regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del decreto.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

4. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dalla legge.